

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 31 marzo 2011 —
Commissione / Italia**

(causa C-50/10)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti»

Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 33-39)

Oggetto

Inadempimento uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Impianti che possono avere un impatto sulle emissioni nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo così come sull'inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti.

Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della medesima, è venuta

meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della citata direttiva.

- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 31 marzo 2011 —
EMC Development / Commissione**

(causa C-367/10P)

«Impugnazione — Intese — Mercato europeo del cemento — Ricorso di annullamento contro una decisione recante rigetto di una denuncia diretta all'adozione di una norma armonizzata per il cemento — Procedura per l'adozione della norma — Carattere vincolante della norma — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

1. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Omessa identificazione dell'errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 39-40, 58)*
2. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Insufficienza di motivazione — Portata dell'obbligo di motivazione (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81) (v. punti 46, 48)*
3. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Violazione del divieto di statuire su un motivo nuovo — Argomento che costituisce il mero ampliamento di un argomento dedotto nel controricorso — Motivo manifestamente infondato (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2, primo comma) (v. punti 57, 62-64)*